

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04
- Decreto n.194 del 29 giugno 2010 -D.P.R. 203/88, art.12 e 15. Autorizzazione provvisoria alla ditta MO.MI RU.AN s.r.l. (legale rappresentante il sig. Montanile Michele) con sede legale in via Cardinale D'Avanzo n.7 di Avella (AV) e sede produttiva in localita' Calcara Santa di Sperone (AV). Emissioni in atmosfera relative all'impianto utilizzato per l'attivita' di estrazione e frantumazione di inerti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

CHE, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti ed in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, è attribuita alle competenze delle regioni il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti industriali o di altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità;

CHE, con successivo D.P.C.M. del 21 luglio 1989, è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88;

CHE, con D.M. del 12 luglio 1990, sono state emanate le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

CHE, con deliberazione di Giunta Regionale n. 4102 del 5 agosto 1992, la Regione Campania ha provveduto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 203/88, a fissare i valori di emissione in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19 gennaio 2001 è stato approvato il disciplinare tecnico – amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza regionale in materia di emissioni in atmosfera;

CHE con istanza al n. 4052 del 25/5/2000, la ditta MO.MI RU.AN (legale rappresentante il sig. Montanile Michele), con sede legale in Avella (AV) alla via Cardinale D'Avanzo n.7 ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88 (impianto già esistente), relativamente all'impianto utilizzato per l'attività di estrazione e frantumazione di inerti, ubicato in località Calcara Santa del Comune di Sperone (AV);

CHE all'istanza è allegata relazione tecnica a firma del dr. Mirabella Egidio, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 985;

CHE con successiva istanza al n. 6625 del 21/09/2000, la ditta MO.MI RU.AN S.r.l. (legale rappresentante il sig. Montanile Michele), ha chiesto ulteriore autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.15, relativamente all'insediamento di un nuovo impianto di frantumazione da localizzare nell'insediamento produttivo di Calcara Santa nel Comune di Sperone (AV) con relazione tecnica a firma del dr. Mirabella Egidio;

CHE con note acquisite agli atti del Settore rispettivamente il 4/06/2001, prot. n. 4317, del 2/08/2001 prot. n. 6033, del 3/09/2001 prot. n. 6599, del 29/03/2002 prot. n. 2411, del 24/06/2004 prot. n. 519189, la ditta ha inviato ulteriori relazioni tecniche integrative ritenute non esaustive dalla Commissione Tecnica Consultiva nelle sedute del 15/12/2000 il25/10/2001 ed

il 23/05/2002, in riferimento all'adeguamento dei sistemi di abbattimento alle migliori tecnologie da adottarsi in conformità alle condizioni previste dal D.M.A. del 12/07/90 all.6 e dalla D.G.R. n. 4102/92, parte II punto 1 nonché la dimostrazione di effettiva efficienza di abbattimento del carico inquinante delle polveri che deve essere superiore al 90%;

CHE, a seguito di quanto su esposto, la ditta ha inviato relazione tecnica, acquisita agli atti del Settore il 20/10/2004, prot. n. 820991, a firma del dr. Giuseppe Bosco, iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Benevento al n.555, in cui sono stati definiti i migliori sistemi di abbattimento del carico inquinante da adottarsi in conformità a quanto previsto dall'all.6 del D.M. Ambiente 12/7/90 e dalla parte II, punto I della D.G.R. Campania, n. 4102/92;

CHE con ulteriore nota, agli atti del Settore il 12/11/2004 prot. n. 896908, la ditta MO.MI RU.AN S.r.l. ha prodotto ulteriore relazione tecnica a firma del dr. Giuseppe Bosco, relativamente alla richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88 (con nota agli atti del Settore 21/05/2000 prot. n. 6625) , in cui è stato più dettagliatamente descritto il ciclo produttivo e le migliori tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, in riferimento all'impianto di frantumazione per la produzione di "sabbia bagnata".

CONSIDERATO :

CHE i limiti cui riferirsi sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4102 del 5 agosto 1992, e, per quanto non contenuto in essa, sono i valori minimi contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990;

CHE il Comune di Sperone ha espresso favorevolmente il proprio parere, richiesto da questo Ufficio ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, ed acquisito in data 31/10/2002 al prot. n. 7735;

CHE la Commissione Tecnica Consultiva di Avellino, nella seduta del 14/04/2005, ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera al progetto così come proposto ed integrato, con le relazioni tecniche a firma del dr. Mirabella Egidio e del dr. Giuseppe Bosco, con la seguente prescrizione: "che siano rispettate le direttive previste dall'allegato 6 al D.M. 12/7/1990, in particolare per le operazioni di carico e scarico".

RITENUTO, in via eccezionale, potersi emettere provvedimento autorizzatorio con riferimento alla normativa all'epoca vigente anche in considerazione dell'obbligo di adeguarsi al 152/06 entro il 31/12 c.a.

VISTO il D.P.R. n.203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 1989;

VISTO il D. M. del 12 luglio 1990;

VISTA la D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

VISTA la L. 21 gennaio 1994, n. 61;

VISTA la D.G.R. n. 4536 del 29 giugno 1994;

VISTA L.R. n. 10 del 25 luglio 1998;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 4447 del 1 settembre 2000; **VISTA** la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001.

CHE in data 21/04/2010 si è acquisita con prot. n.348693 la fotocopia del bonifico di € 1628,88 (milleseicentotrentotto/88), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004, richiesto da questo Settore con nota prot. n. 336630 del 19/04/2005.

Alla stregua dell'istruttoria ed in conformità alle determinazioni della Commissione Tecnica Consultiva, nonché dell'attestazione di regolarità, resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 e 15 del D.P.R. 203/88, alla ditta MO.MI RU.AN S.r.l. (legale rappresentante il sig Montanile Michele) con sede legale in via Cardinale D'Avanzo di Avella (AV) e sede produttiva in località Calcara Santa di Sperone (AV) , l'autorizzazione provvisoria, che ha validità fino alla data di emissione di quella definitiva¹, alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di estrazione e frantumazione inerti;

3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta MO.MI RU.AN S.r.l., valutati dalla Commissione Tecnica Consultiva di Avellino che di seguito si riporta:

Fatti salvi gli adempimenti di cui al D. LGS. n. 152/2006 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 281¹

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE

Valori stimati art.12	Punti di rilievo delle emissioni diffuse			
	E1	E2	E3	E4
Provenienza emissioni	Coltivazione cava	Trasporto inerti automezzi coperti da teloni	Carico tramoggia	Accumulo stabilizzato
Tipo di abbattimento	Inumidimento	Inumidimento	Incapsulamento	Incapsulamento
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)			
Polveri	1,8	2,7	3,2	2,4

Valori stimati art.12	Punti di rilievo delle emissioni diffuse			
	E5	E6	E7	E8
Provenienza emissioni	Frantumazione primaria	Frantumazione a martelli	Accumulo sabbione	Accumulo pietrisco n.1
Tipo di abbattimento	Incapsulamento	Incapsulamento	Inumidimento	Inumidimento
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)			
Polveri	0,8	1,1	3,1	0,8

Valori stimati art.12	Punti di rilievo delle emissioni diffuse		
	E9	E10	E11
Provenienza emissioni	Accumulo pietrisco n.2	Accumulo pietrisco n.3	Accumulo pietrisco n. 4/7
Tipo di abbattimento	Inumidimento	Inumidimento	Inumidimento
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)		
Polveri	0,6	0,4	0,2

IMPIANTO DI PRODUZIONE “SABBIA BAGNATA”

Valori stimati art.15	Punti di rilievo delle emissioni diffuse	
	E12	E13
Provenienza emissioni	Carico tramoggia	Frantumazione a mascelle
Tipo di abbattimento	Incapsulamento	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	
Polveri	< 0,2	< 3,0

GRUPPO ELETTROGENO

Valori stimati art.15	Punti di emissione		
	E14	E15	E16
Altezza dal piano di campagna (m)			
Altezza dal colmo dei tetti (m)	3	2,5	2
Sezione allo sbocco (m ²)	0,031	0,031	0,008
Diametro allo sbocco (m o mxm)			
Temperatura allo sbocco (°C)	184	192	168
Portata (m ³ /h)	438	471	85
Velocità allo sbocco (m/s)	3,92	4,22	2,94
Direzione del flusso allo sbocco			
Durata delle emissioni (h/giorno)			
Provenienza emissioni	Gruppo elettrogeno modello MAIA	Gruppo elettrogeno	Gruppo elettrogeno modello Super Silenced (da adattarsi in caso di avaria dei primi due)
Alimentazione	Gasolio	Gasolio	Gasolio
Potenza termica (KW)	420	380	80
Tipo di abbattimento			
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)		

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - non superare in alcun caso i valori limite fissati dal ^{DM} Ambiente 12 luglio 1990 o quelli stabiliti dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal ^{DM} Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto in esso non previsto, dal ^{DM} Ambiente 12 luglio 1990 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti, contestualmente a quelli dei controlli discontinui di cui appresso;

- e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Sperone e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
- g) effettuare, con **cadenza semestrale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e comunicandone gli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'ARPAC ed all'Amministrazione Provinciale, con preavviso di almeno 15 giorni;
- h) comunicare che ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 152/2006 eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero il trasferimento dell'impianto in altro sito, provvedendo a richiederne la preventiva autorizzazione;
- i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che il condotto d'emissione, il punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- 6) di demandare all'ARPAC di accertare, nei tempi previsti dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 (art. 8³), la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (come individuati al punto 3), fornendone le risultanze al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva;
- 7) di doversi comunicare allo Scrivente, in caso d'inosservanza delle prescrizioni e fatti salvi gli obblighi a carico degli organi di controllo ex art. 24 DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli esiti delle verifiche, per l'applicazione delle procedure ex art. 10, ai sensi della DGR 15 aprile 1997, n. 2473;
- 8) di doversi altresì comunicare ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta ditta MO.MI. RU.AN. s.r.l. con sede produttiva in via località Calcara Santa di Sperone;
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Sperone, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex Avellino 2) e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)